



PARCO ADDA NORD
Trezzo sull'Adda

sigla

Det.

numero

160

data

06/09/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA AI SENSI DELL'ART. 167 DEL D. LGS. 42/2004 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE IN AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO - RIF. ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA PRATICA N. 28/17 PER L'ESECUZIONE DI OPERE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE:

il Sig. Cristiano Mazzoleni residente in Comune di Olginate, Via Santa Margherita, 4 con nota di cui al prot. 701 del 14.03.2017 ha avanzato istanza intesa ad ottenere la compatibilità paesaggistica rispetto ad opere eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica relativamente ad interventi eseguiti in Via Santa Margherita, 4 in Comune di Olginate, su aree contraddistinte catastalmente al Fg. 2, mapp.le 209;

la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici ha espresso, in rapporto alle opere stesse, parere obbligatorio e vincolante favorevole, ad eccezione della formazione dell'ulteriore lucernario in corrispondenza del ballatoio, in quanto ha determinato un eccessivo affastellamento di elementi incongrui rispetto ai caratteri estetici e tradizionale della copertura (prot. 2676 del 02.08.2017);

ATTESO CHE, ai sensi dell'art. 167, comma 5 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. “..5. *Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'[articolo 181, comma 1-quater](#), si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma...*” è necessario provvedere a redigere una perizia al fine di definire il corrispettivo della sanzione da applicare;

VISTA la perizia di stima redatta dall'Ufficio Urbanistica in data 05.09.2017, dalla quale si evince che il corrispettivo da applicare quale sanzione è pari ad Euro 500,00;

RITENUTA meritevole di approvazione;

VISTA la determinazione n. 4 del 18.01.2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di posizione organizzativa,

DETERMINA

1. Di approvare le premesse che qui si intendono riportare quale parte integrante;
2. Di approvare la perizia predisposta dall'Ufficio Urbanistica in data 05.09.2017;
3. Di dare atto che le conseguenti somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonché per effetto dell'[articolo 1, comma 37, lettera b\), n. 1\), della legge 15 dicembre 2004, n. 308](#), saranno destinate ai sensi del successivo comma 6 per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti;
4. di trasmettere copia della presente all'ufficio Segreteria per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
Alex Giovanni Bani / INFOCERT
SPA